



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SCIENZE GASTRONOMICHE**

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL
RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

Emanato con Decreto Rettorale n. 4 del 5 maggio 2005.

ART. 1

Quando risultino accertate o vengano assicurate risorse finanziarie disponibili per la copertura di posti di ruolo di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori alla cui copertura non intendono provvedere attivando le procedure di trasferimento, secondo le modalità definite dal relativo Regolamento, le Facoltà possono ricorrere, per il medesimo scopo, alle procedure di reclutamento a seguito di valutazione comparativa distinte per settori scientifico-disciplinari, secondo la normativa in vigore, così come determinata dalla legge 3 luglio 1998 n. 210 e dal DPR n. 117 del 23 marzo 2000, con le integrazioni e specificazioni, di competenza dell'Università, di seguito precisate.

ART. 2

Il decreto rettorale che avvia la procedura di valutazione comparativa indica per quale posto di ruolo (di professore di I fascia, ovvero professore di II fascia, ovvero di ricercatore) essa viene indetta e precisa, sulla base della delibera della Facoltà interessata, il settore scientifico disciplinare e l'eventuale limitazione al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.

L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni indicato nel bando comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

Per ciascun posto di professore ordinario o associato, deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.

Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà che ha richiesto la procedura stessa.

La tipologia di impegno scientifico e didattico, eventualmente indicata nel bando, non costituisce elemento di valutazione del candidato. I bandi delle procedure di valutazione comparativa vengono pubblicati all'Albo della Divisione del personale e delle Facoltà che hanno richiesto la procedura e sul sito [http //www.unisg.it](http://www.unisg.it) e <http://reclutamento.murst.it>.

L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - Concorsi ed esami. Le domande di partecipazione alle valutazioni comparative, in carta libera, corredata da curricula, titoli e pubblicazioni e relativi elenchi, indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale. Le domande, i titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spediti con raccomandata entro il termine di scadenza del bando.

E' facoltà dei candidati inviare ai Commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice nella Gazzetta Ufficiale, copie delle pubblicazioni unitamente all'elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.

ART. 3

Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, sono costituite ed operano secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e regolamenti in vigore.

Per valutare il curriculum complessivo e le pubblicazioni scientifiche del candidato, la Commissione tiene in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

- a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- c. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- d. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze

nello specifico settore scientifico-disciplinare.

ART. 4

Per i fini di cui al punto precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

ART. 5

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a. l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;
- f. l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

ART. 6

Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati devono sostenere le seguenti prove:

- a. per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario, i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato devono sostenere la prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della prova;
- b. per le valutazioni comparative relative a posti di professore associato, i candidati devono sostenere la discussione sui titoli scientifici presentati a una prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della prova;
- c. per le valutazioni comparative relative a posti di ricercatore, i candidati devono sostenere due prove scritte (una delle quali sostituibili con una prova pratica) ed una prova orale.

ART. 7

Il responsabile del procedimento, che assicura, ai sensi della normativa in vigore, il corretto svolgimento di ciascuna valutazione comparativa, è nominato dal Direttore amministrativo.

ART. 8

Una volta conclusi i lavori della Commissione, l'accertamento della regolarità degli atti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla loro consegna da parte della Commissione, compete al Rettore, il quale può, a questo fine, ove ne ravvisi l'opportunità, avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui designato, incaricato di esaminare preliminarmente, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti medesimi.

Nel caso in cui riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, entro il termine di cui al primo comma, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale la Commissione è tenuta a provvedere.

Con successivo decreto il Rettore nomina in ruolo il vincitore delle procedure concernenti posti di ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario o associato, alla Facoltà che ha richiesto il bando che sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata, assunta entro 60 giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro.

L'Università di Scienze Gastronomiche, dopo aver nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura comparativa da essa bandita, può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di 60 giorni dall'accertamento della regolarità degli atti e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti.

ART. 9

I candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparative relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi, possono, entro il triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, essere chiamati e nominati in ruolo dall'Università di Scienze Gastronomiche.

La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.

ART. 10

Al rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità e al pagamento degli oneri di missione dei componenti esterni e dei gettoni per i componenti interni delle Commissioni si provvede sull'apposito fondo del bilancio universitario, nei limiti e secondo gli importi stabiliti nel Regolamento per le missioni deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 210.